

proposta di legge n. 225

a iniziativa dei Consiglieri BUCCIARELLI, ALTOMENI
presentata in data 21 febbraio 2008

DISPOSIZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE
DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge viene affrontato il delicato tema della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

Nell'ambito dell'Unione europea, già da tempo, è stato riconosciuto il divieto espresso di non discriminazione quale principio volto a tutelare la dignità umana e i diritti umani fondamentali.

Il parlamento europeo, sin dal 1981, ha adottato alcune risoluzioni e raccomandazioni contro le discriminazioni nei confronti degli omosessuali e dei transessuali.

In particolare l'articolo 21, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha stabilito che "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

L'articolo 13 del Trattato sulla Comunità europea conferisce al Consiglio il potere di adottare misure per combattere contro le discriminazioni per motivi di sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.

La Carta di Nizza ribadisce e rafforza il ruolo del principio di non discriminazione in relazione agli altri diritti con un titolo, il terzo, ad esso dedicato e con l'affermazione per la prima volta del diritto all'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge.

Il Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa costituisce una tappa sicuramente fondamentale includendo in un solo documento destinato ad essere fonte primaria del diritto dell'Unione quanto già espresso nei Trattati e nella Carta di Nizza.

La Comunità europea ha sin dal 2000 esercitato i poteri conferitegli dall'articolo 13 del Trattato CE adottando tre direttive. All'indomani del termine del periodo concesso agli Stati per il recepimento, si è aperta la fase dell'applicazione nazionale della nuova normativa antidiscriminatoria con molteplici dubbi e incertezze sia sulla conformità a quanto disposto dalle direttive comunitarie sia sulla effettiva capacità di tale normativa di contrastare i sempre numerosi fenomeni di discriminazione.

Le direttive in questione sono state recepite dall'ordinamento italiano: la Direttiva 2000/43/CE concernente la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, è stata recepita con d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215; la direttiva 2000/78/CE concernente la pa-

rità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, è stata recepita con d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216; la direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, recepita con d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145.

Tali provvedimenti normativi rappresentano un passo importante nel superamento delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

Nell'ambito regionale è intervenuta, con una propria legge (l.r. 15 novembre 2004, n. 63), la Regione Toscana. Tale legge è stata impugnata dal governo in quanto la stessa violava, secondo la difesa erariale, l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, poiché attribuiva situazioni soggettive che costituiscono diritti fondamentali della persona. La legge impugnata, quindi, determinava un ingiustificato arricchimento del patrimonio delle posizioni giuridiche e dei diritti di taluni soggetti a svantaggio di altri, essendo l'ordinamento giuridico italiano improntato al principio di neutralità rispetto all'orientamento sessuale di un individuo.

La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 253/2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia di sanità ed assistenza ed in materia di pubblici esercizi, in quanto materie incidenti sull'ordinamento civile di competenza esclusiva statale.

La Corte ha tuttavia precisato, nel vagliare la legittimità delle altre disposizioni, che la Regione possa intervenire nella materia, ma senza attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio a determinati soggetti, limitandosi a esprimere politiche regionali settoriali in favore dei soggetti esposti al rischio di esclusione sociale.

La presente proposta di legge tiene evidentemente conto dell'insegnamento della Corte, ed in attuazione dell'articolo 3, comma 1, dello Statuto regionale, prevede all'articolo 1 che la Regione promuova, nell'ambito delle sue competenze, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini.

L'articolo 2 della proposta stabilisce che la Regione:

- a) svolga, nell'ambito regionale, indagini conoscitive di valutazione delle politiche nei settori della salute, delle politiche sociali, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche del lavoro volte ad individuare le forme di discriminazione;

- b) promuova, tenendo conto degli esiti delle indagini conoscitive, opportune azioni positive anche nell'ambito dell'attività di programmazione settoriale regionale;
- c) promuova e sostenga iniziative di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione alle tematiche in argomento.

All'articolo 3 è previsto che la Regione nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, assuma adeguate iniziative volte a favorire la libera scelta della persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere. A tal fine è stabilito che l'azienda sanitaria unica regionale, tramite le zone territoriali, e gli enti locali assicurino in particolare adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno sia agli utenti che agli operatori, anche avvalendosi delle competenze ed esperienze delle associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere.

E' stabilito, inoltre, all'articolo 4 che la Regione garantisca opportune misure volte ad assicurare adeguati percorsi di formazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Pertanto, la Regione, nell'ambito della programmazione regionale per le politiche attive del lavoro, favorisce e sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere, quali soggetti esposti a rischio di esclusione sociale.

Per quanto concerne l'informazione e la comunicazione la presente proposta all'articolo 5 prevede che la Regione attivi campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche di cui qui si tratta e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico (URP). E' stabilito, inoltre, che il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni:

- a) formuli proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione delle persone derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di genere;
- b) effettui rilevazioni periodiche sui contributi della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

L'articolo 6 prevede che i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative previste dalla presente proposta di legge siano stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 7, infine, contiene le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue competenze, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini.

2. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

3. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge, in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

Art. 2
(Ambito di intervento)

1. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma 1, la Regione:

- a) svolge, nell'ambito regionale, indagini conoscitive di valutazione delle politiche nei settori della salute, delle politiche sociali, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche del lavoro, volte ad individuare le forme di discriminazione;
- b) promuove, tenendo conto degli esiti dell'attività di cui alla lettera a), opportune azioni positive anche nell'ambito dell'attività di programmazione settoriale regionale;
- c) promuove e sostiene iniziative di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge.

Art. 3
(Sostegno in ambito socio-sanitario)

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, prevede adeguate iniziative volte a favorire la libera scelta della persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'azienda sanitaria unica regionale, tramite le zone territoriali, e gli enti locali assicurano in particolare adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno sia agli utenti che agli operatori, anche avvalendosi delle competenze ed esperienze delle associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali ed identità di genere.

Art. 4

(Politiche per l'accesso ai percorsi formativi e per l'inserimento lavorativo)

1. La Regione garantisce opportune misure volte ad assicurare adeguati percorsi di formazione alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione regionale per le politiche attive del lavoro, favorisce e sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere, quali soggetti esposti a rischio di esclusione sociale.

Art. 5

(Informazione e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico (URP), attiva campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione delle persone derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di genere.

3. Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Art. 6

(Attuazione degli interventi)

1. I criteri e le modalità di attuazione delle iniziative previsti dalla presente legge sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2009 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2009 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).